



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

“Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2016 – Esaurimento del contingente indiviso (UNCL)”

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, recante modifica al regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico Orientale e nel Mediterraneo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n.105, recante “Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la raccomandazione ICCAT n. 14-04, recante un piano pluriennale (triennio 2015-2017) per la conservazione del tonno rosso nell'Atlantico Orientale e nel Mediterraneo;

VISTO l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 2015/98 della Commissione del 18 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 16/23 del 23 gennaio 2015, con il quale, relativamente alla specie tonno rosso, sono state fissate le deroghe agli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, al fine di garantire l'esatto adempimento degli obblighi internazionali discendenti dalla predetta raccomandazione ICCAT n. 14-04;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/72 del Consiglio del 22 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 22/1 del 28 gennaio 2016, con il quale è stato ripartito, tra le flotte degli Stati Membri, il Totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione Europea, per l'annualità 2016, riconoscendo all'Italia una quota nazionale pari a 2.752,56 tonnellate;

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 120 del 26 maggio 2015, recante, per l'annualità 2016, la ripartizione, tra i vari sistemi di pesca, del predetto contingente nazionale, nonché l'individuazione della cosiddetta quota non divisa (UNCL), pari ad 85,29 tonnellate;

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'G' or similar character.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

VISTO il paragrafo 29 della menzionata raccomandazione ICCAT n. 14-04 che non consente l'effettuazione di ulteriori catture accessorie (*by-catch*) in caso di esaurimento del contingente preventivamente assegnato per la loro copertura;

VISTO l'articolo 35, paragrafo 1 lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009 che impone agli Stati Membri di fissare la data a partire dalla quale, a seguito del raggiungimento dello sforzo massimo consentito relativo ad un determinato tipo di pesca, ne dispone l'interruzione immediata;

VISTO il decreto direttoriale n. 4958 del 14 marzo 2016, recante le norme di attuazione per la campagna di pesca 2016, a norma dell'articolo 9, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2015;

VISTO il decreto direttoriale n. 4961 del 14 marzo 2016, con il quale questa Direzione Generale, nell'approvare le disposizioni applicative per la campagna di pesca 2016, si è riservata, ai sensi per gli effetti del richiamato articolo 35, paragrafo 1 lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009, la facoltà di disporre l'interruzione immediata di qualsivoglia attività di pesca del tonno rosso, in caso di esaurimento del contingente di cattura ad essa assegnato;

VISTA la nota n. 8651 del 23 maggio 2016, con la quale questa Direzione Generale ha disciplinato le modalità di fruizione, da parte delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema "palangaro (LL)", delle ulteriori possibilità di cattura, come previste dall'articolo 4, comma 2, del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2015;

CONSIDERATO che, alla data del presente decreto, i dati complessivi di cattura pervenuti a questa Amministrazione evidenziano che il livello del contingente inizialmente assegnato come quota non divisa (UNCL) dal predetto decreto ministeriale 17 aprile 2015, ha esaurito il predetto massimale pari a 85,29 tonnellate;

RITENUTO, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, del citato decreto ministeriale 17 aprile 2015, di dover disporre, anche in applicazione del principio precauzionale, l'interruzione immediata e definitiva del prelievo accessorio (*by-catch*) della risorsa tonno rosso, nonché delle sopra richiamate ulteriori possibilità di pesca, previste in favore del sistema "palangaro (LL)", al fine di tutelare la risorsa stessa e di non incorrere in violazioni che possono comportare l'applicazione di misure sanzionatorie da parte dei preposti organismi europei ed internazionali;

DECRETA

Articolo unico

1. È fatto divieto di effettuare e sbarcare catture accessorie (*by-catch*) di tonno rosso, a decorrere dalla data di affissione del presente provvedimento all'albo delle Autorità Marittime che devono provvedervi entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 3 giugno 2016.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

2. A decorrere dal medesimo termine stabilito al precedente comma 1, sono interrotte le ulteriori possibilità di pesca, come previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 17 aprile 2015, in premessa citato.
Le disposizioni impartite con la nota n. 8651 del 23 maggio 2016, in premessa citata, sono abrogate.
3. I contravventori alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono sanzionati, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in premessa citato.
4. Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 29 della raccomandazione ICCAT n. 14-04, in premessa citato, non sono sanzionabili le catture accessorie (*by-catch*) di tonno rosso effettuate oltre il termine di chiusura stabilito al precedente comma 1, a condizione che gli esemplari interessati siano ancora vivi ed immediatamente rigettati in mare.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR competente entro 60 giorni dall'avvenuta affissione, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 03 giugno 2016

Riccardo Rigillo

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i..
(Codice dell'Amministrazione Digitale)

Il Funzionario Responsabile
C.F. (CP) Vittorio GIOVANNONE